

CONVENZIONE

tra

il **CONSORZIO GRANDA BUS**, in persona del Presidente e legale rappresentante in carica ing. Clemente Galleano, con sede legale in Saluzzo (CN), via Circonvallazione n. 19, c.f./P.IVA 02995120041 (di seguito, per brevità, anche solo “*Consortio*”),

- da una parte -

e

la **PROVINCIA di CUNEO**, in persona del Presidente e legale rappresentante in carica dott. Federico Borgna, con sede in Cuneo, corso Nizza n. 21, c.f./P.IVA 00447820044 (di seguito, per brevità, anche solo “*Provincia*”),

- dall'altra parte -

nonché

la **AGENZIA della MOBILITA' PIEMONTESE**, in persona del _____, con sede in Torino, corso Marconi n. 10, c.f./P.IVA 97639830013 (di seguito, per brevità, anche solo “*Agenzia*”),

- dall'altra parte ancora -

- - -

Premesso che

-a) il Consortio Granda Bus è risultato aggiudicatario della procedura di gara indetta dalla Provincia di Cuneo con la delibera n. 145/2009 ed in data 30.3.2010 è stato stipulato il contratto di servizio rep. n. 19875 relativo al bacino di utenza ed ai servizi di T.P.L. afferenti l'area omogenea “*Provincia di Cuneo*”, comprendenti il servizio extraurbano della provincia cuneese, ed i servizi delle aree a domanda debole afferenti le comunità montane;

-b) il suddetto contratto di servizio prevede un corrispettivo complessivo annuo netto pari ad Euro 15.106.572,65 (risultante dal ribasso formulato in sede di gara) per l'esercizio del servizio di T.P.L. e, secondo quanto prestabilito dall'art. 2 del contratto in relazione all'art. 10 della Legge Regione Piemonte 4.1.2000, n. 1, una durata di sei anni a partire dalla data del formale avvio del servizio (dal 23.12.2010 al 22.12.2016);

-c) il rapporto di servizio pubblico tra la Provincia ed il Consortio Granda Bus, derivante dal contratto rep. n. 19875 sopra indicato sub a), ha avuto corso, per quanto qui rileva, anche negli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;

-d) a fronte del ritardo da parte della Provincia nel pagamento degli acconti sul corrispettivo pattuito, il Consorzio ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Cuneo i decreti ingiuntivi 20.3.2013 n. 303/2013, 15.5.2013 n. 518/2013 e 25.7.2013 n. 789/2013, aventi ad oggetto il pagamento degli acconti maturati, nonché la corresponsione degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002;

-e) inoltre Il Consorzio Granda Bus si è reso disponibile a rinunciare, con lettere Prot. N. 382/2013 e lettera n 740/2014, a parte del corrispettivo al fine di consentire, una tantum e per i soli anni 2013 e 2014, il regolare svolgimento del servizio di TPL confidando nel recupero delle risorse necessarie sulla programmazione del programma triennale successivo.

-f) avverso i suddetti decreti ingiuntivi la Provincia ha proposto opposizione, dando atto di aver provveduto, nelle more, alla corresponsione in favore del Consorzio delle somme ingiunte in linea capitale e sollevando ulteriori contestazioni sulle modalità di conteggio;

-g) i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo di cui sopra (R.G. 1062/2013, 1638/2013 e 2158/2013) sono attualmente ancora pendenti avanti al Tribunale di Cuneo, ancorché siano stati sospesi ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio avanti al T.A.R. Piemonte *infra* indicato sub i), ed hanno ad oggetto la pretesa del Consorzio a vedersi corrisposti gli interessi moratori maturati ex d.lgs. n. 231/2002 cit., pari a complessivi Euro $(98.551,77+89.755,26+191.766,25=)$ 380.073,28;

-h) con determina 25.2.2016, n. 2016/489 (comunicata al Consorzio in data 1°3.2016), la Direzione Mobilità e Infrastrutture-Settore Politiche Trasporti della Provincia di Cuneo ha approvato *“la rendicontazione del servizio di TPL di competenza della Provincia di Cuneo di cui al contratto di appalto n. 19875 del 30.03.2010, inerente il periodo 23.12.2012-22.12.2014, nelle seguenti risultanze: importi servizi svolti sommano € 50.085.867,29; importi acconto corrispettivi sommano € 47.010.577,75; importi detrazioni € 1.119.804,22; Credito netto del Consorzio oltre IVA € 1.955.485,32, dando atto che la relativa certificazione, anche se non materialmente allegata, è parte integrante del presente atto”* ed ha dato atto *“... che il credito netto relativo al contratto in oggetto e inerente il periodo 23.12.2012-22.12.2014 da liquidare al Consorzio Granda Bus, è pari a € 1.955.485,32 al netto dell’IVA e delle competenze relative ai disabili e alla quota CCNL”*;

-i) la suddetta determinazione n. 489/2016 ha espressamente richiamato come propria parte integrante l’allegato atto di certificazione di esecuzione del servizio relativo al *“servizio trasporto pubblico extraurbano Provincia di Cuneo esercizi 2012-2013-2014”* redatto dal Direttore dell’Esecuzione ing. Enzo Novello in data 9.2.2016;

-l) con ricorso notificato in data 29.4.2015 il Consorzio ha impugnato avanti al T.A.R. Piemonte (giudizio R.G. 487/2016 - sezione II) la determina dirigenziale 25.2.2016, n. 2016/489, ed il certificato di esecuzione 9.2.2016 sopra richiamati: **-(i)** contestando sotto diversi profili la legittimità delle detrazioni contrattuali e delle penali irrogate per l'ammontare complessivo di Euro 1.119.804,72; **-(ii)** chiedendo la condanna della Provincia al pagamento della somma di Euro 3.075.289,54, oltre I.V.A. (pari a complessivi Euro 3.382.818,50), a titolo di saldo del corrispettivo per il servizio di T.P.L. svolto negli esercizi 2012, 2013, 2014, nonché delle ulteriori somme di Euro 870.110,48, a titolo di servizi forniti gratuitamente dal Consorzio, e di Euro 2.352.578,93, a titolo di maggiori costi gestionali sopportati dal Consorzio, previa declaratoria del difetto dei presupposti per procedere alla compensazione legale tra l'ammontare complessivo delle detrazioni contrattuali e delle penali irrogate (Euro 1.989.914,70) ed il saldo del corrispettivo per il servizio di T.P.L. relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014;

-m) la Provincia si è costituita nel suddetto giudizio R.G. 487/2016 ed ha proposto ricorso incidentale ex art. 42 c.p.a., con il quale ha rideterminato l'ammontare complessivo delle detrazioni contrattuali e delle penali comminate, elevandolo ad Euro 4.519.514,70, a titolo di mancata sostituzione degli autobus aventi età superiore a quella contrattualmente stabilita e di mancata installazione delle paline, nonché a titolo di compensazione con i maggiori adeguamenti tariffari stabiliti dalla D.G.R. 18-6536/2013;

-n) in attuazione del disposto di cui all'art. 10 comma 4-bis della Legge Regione Piemonte n. 1/2000 cit., la Provincia e l'Agenzia hanno sottoscritto la convenzione in data 24.9.2015, con la quale la Provincia ha trasferito la titolarità del contratto di servizio 30.3.2010, rep. n. 19875, in capo all'Agenzia a decorrere dal 1°9.2015;

-o) con determinazione 21.11.2016, reg. gen. n. 549, l'Agenzia ha disposto il rinnovo dei contratti di servizio di T.P.L. afferenti il Bacino di Cuneo ed, in particolare, del contratto di servizio 30.3.2010, rep. n. 19875, fino al 22.12.2019;

-p) in data 30.1.2017 la Provincia ha corrisposto in favore del Consorzio le seguenti somme a titolo di corrispettivo per il servizio di T.P.L. svolto nell'esercizio 2015:

- Euro 961.859,31, I.V.A. compresa, a titolo di acconto per i servizi resi nel 5° anno contrattuale (periodo 23.12.2014 al 22.12.2015) relativamente ai servizi minimi, demandando all'Agenzia la corresponsione del saldo per il periodo 23.12.2014 al 22.12.2015;

- Euro 110.649,09, I.V.A. compresa, a titolo di acconto per i servizi resi nel 5° anno contrattuale (periodo 23.12.2014 al 22.12.2015) relativamente ai servizi in area a domanda debole

ex Cebano, demandando all’Agenzia la corresponsione del saldo per il periodo 23.12.2014 al 22.12.2015;

- Euro 44.518,89, I.V.A. compresa, a titolo di acconto per i servizi resi nel 5° anno contrattuale (periodo 23.12.2014 al 22.12.2015) relativamente ai servizi suppletivi, demandando all’Agenzia la corresponsione del saldo per il periodo 23.12.2014 al 22.12.2015;

- Euro 165.315,89, I.V.A. compresa, a titolo di acconto per i servizi resi nel 5° anno contrattuale (periodo 23.12.2014 al 22.12.2015) relativamente ai mancati introiti per il trasporto gratuito dei disabili sui servizi minimi ed ex Cebano, demandando all’Agenzia la corresponsione del saldo per il periodo 23.12.2014 al 22.12.2015;

-q) attualmente, per far fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto di servizio 30.3.2010, rep. n. 19875, la Provincia ha ancora a disposizione risorse economiche per complessivi Euro 2.701.033,85, I.V.A. compresa.

Tutto ciò premesso, le parti

convengono

quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. La Provincia:

-a) **si impegna ed obbliga a provvedere** nel più breve tempo tecnico possibile e, comunque, entro e non oltre il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrente dalla sottoscrizione della presente convenzione, al trasferimento in capo alla Agenzia di tutte le risorse economiche ancora disponibili relative al suddetto contratto di servizio in relazione alle annualità 2012, 2013 e 2014, pari a complessivi Euro 2.701.033,85, I.V.A. compresa;

-b) delega la Agenzia di provvedere alla liquidazione, a favore del Consorzio, dei servizi svolti nel periodo 2012, 2013 e 2014 in adempimento del contratto di esercizio 30.3.2010, rep. n. 19875, fermo rimanendo che la Provincia ha già provveduto ad effettuare, a favore del Consorzio, i pagamenti indicati al punto “o” delle premesse per i servizi di T.P.L. ivi indicati e per tutte le altre competenze relative alla annualità 2015.

3. l’Agenzia, a seguito della delega rilasciata dalla Provincia:

-a) **si impegna ed obbliga a corrispondere** in favore del Consorzio, entro e non oltre il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrente dall’avvenuto trasferimento delle risorse economiche di cui al precedente art. 2, lett. a), la complessiva somma di Euro 2.701.033,85, I.V.A. compresa, corrispondente alle risorse economiche ancora disponibili;

-b) l’Agenzia si impegna ad attivarsi presso la Regione Piemonte, al fine di reperire somme - fino alla concorrenza di Euro 713.000 (I.V.A. compresa) - da corrispondere al Consorzio, a copertura delle somme di cui al punto e) delle premesse allo scopo comune e condiviso di garantire e di migliorare lo svolgimento del servizio pubblico di T.P.L.. E ciò anche a fronte degli obblighi assunti con il rinnovo del contratto di servizio 30.3.2010, rep.19875, di cui alla determinazione agenzia del 21.11.2016, reg. gen. n. 549;

-c) oltre a quanto previsto al precedente punto 3 a) e 3 b), l’Agenzia si impegna a corrispondere in favore del Consorzio le somme relative ai “piani autobus” 2011-2015, rese disponibili dalla Regione Piemonte e non ancora liquidate al Consorzio alla data di sottoscrizione della presente convenzione, al fine di garantire il miglioramento dell’età media del parco autobus del bacino afferente la Provincia di Cuneo.

4. Intervenuto il pagamento delle somme di cui al punto 3 lett. a) nel termine ivi previsto:

-a) il Consorzio e la Provincia abbandoneranno, a spese integralmente compensate tra le parti, i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti avanti al Tribunale di Cuneo R.G. 1062/2013, 1638/2013 e 2158/2013, con espressa rinuncia di ciascuna parte ad ogni domanda formulata e/o azionata. In particolare, il Consorzio rinuncerà alla corresponsione degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 maturati con riferimento al ritardo nel pagamento delle somme ingiunte in via monitoria;

-b) il Consorzio rinuncerà al ricorso R.G. 487/2016 pendente avanti alla II sezione del T.A.R. Piemonte (proposto avverso la determinazione 25.2.2016, n. 2016/489, della Direzione Mobilità e Infrastrutture - Settore Politiche Trasporti della Provincia di Cuneo e l’atto di certificazione di esecuzione del servizio a firma del Direttore dell’Esecuzione ing. Enzo Novello in data 9.2.2016), con contestuale rinuncia da parte della Provincia al ricorso incidentale ex art. 42 c.p.a.. Il suddetto giudizio verrà abbandonato a spese integralmente compensate tra le parti;

-c) il Consorzio rinuncerà infine al diritto agli interessi di mora e/o legali relativi ai pagamenti effettuati dalla Provincia ed indicati al punto “o” delle premesse e, comunque, agli interessi di mora e/o legali riferiti a tutte le somme erogate dalla Provincia al Consorzio in relazione al contratto indicato ai punti a) e b) delle premesse.

5. La Provincia e l’Agenzia riconoscono, ognuna per quanto di propria competenza, che è di fondamentale ed essenziale importanza per gli interessi del Servizio di TPL che le obbligazioni di cui al punto 2, lett. a), nonché al punto 3 lett. a), vengano da esse adempiute entro i termini indicati.

La Provincia è responsabile esclusiva del mancato rispetto del termine di cui al punto 2, lett. a), e sarà quindi tenuta a corrispondere in favore del Consorzio gli interessi moratori, ex d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dal primo giorno successivo allo scadere del termine medesimo, fino al saldo effettivo.

L'Agenzia è responsabile esclusiva del mancato rispetto del termine di cui al punto 3 lett. a).

La Provincia, se avrà rispettato il termine di cui al punto 2, lett. a), non risponderà solidalmente verso il Consorzio dell'eventuale ritardo dell'Agenzia nel rispetto del termine di cui al punto 3 lett. a).

Parimenti, l'Agenzia non risponderà solidalmente verso il Consorzio qualora la Provincia non rispetti il termine di cui al punto 2, lett. a).

6. Il Consorzio e la Provincia riconoscono che la presente convezione definisce ogni questione e/o rapporto tra loro insorto ed oggetto dei giudizi sopra richiamati in ordine al rapporto contrattuale derivante dal contratto di servizio 30.3.2010, rep. n. 19875, e che tale convezione regola i loro complessivi rapporti in relazione al rapporto contrattuale indicato ai punti a) e b) delle premesse.

Il Consorzio e la Provincia riconoscono altresì che, con il puntuale adempimento delle obbligazioni che precedono, non hanno più nulla a pretendere una dall'altra a nessun titolo e/o ragione in relazione al rapporto contrattuale indicato ai punti a) e b) delle premesse, ancorché non dedotti nella presente convezione e nelle sue premesse.